



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regione Abruzzo

02/12/2015

AG 85/15/AC

Oggetto: richiesta di parere sulla sussistenza della causa di inconferibilità di cui agli artt. 4, comma 1, lett. b) e 7, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 riguardo all'incarico di componente, anche con deleghe gestionali e/o operative del consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Centro "Bacino Saline, Pescara e Foro".

In esito a quanto richiesto, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 02 dicembre 2015 – ha approvato la sua seguente decisione.

Con nota acquisita al n. 119045 del protocollo generale il 21 settembre 2015, il sig. Camillo Colangelo ha richiesto un parere a questa Autorità in merito alla legittimità del decreto del Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo n. 52/2015, con il quale è stato nominato componente del Consiglio dei Delegati dell'ente pubblico economico, Consorzio di Bonifica Centro "Bacino Saline, Pescara e Foro". L'istante, infatti, ritiene il provvedimento illegittimo, nella parte in cui contiene l'espresso divieto di assumere la carica di Presidente con deleghe gestionali, o comunque deleghe gestionali nell'ambito dell'organo. Detto divieto – valevole per la durata del periodo di raffreddamento prevista dagli artt. 4 comma 1, lett. b) e 7 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 - è stato disposto su indicazione dell'RPC che ha valutato come ostativo il precedente incarico ricoperto dallo stesso istante, di Vice Presidente del COTIR – Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.ar.l.

Dall'esame del provvedimento del consiglio comunale è, altresì, emerso che il medesimo limite al conferimento di deleghe gestionali è stato previsto anche per la sig.ra Barbara D'Angelosante, a sua volta nominata componente del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Centro "Bacino Saline, Pescara e Foro"; anche in questo caso, la limitazione è stata disposta in ragione dell'altro incarico - ancora attualmente ricoperto - quale commissario liquidatore sempre del del COTIR, Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.ar.l.. In relazione a questa nomina occorre verificare che non sussistano le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 39/2013.

Gli incarichi affidati dal Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo con decreto del n. 52/2015 riguardano il Consorzio di Bonifica Centro "Bacino Saline, Pescara e Foro", che rientra nel novero degli enti pubblici vigilanti dalla Regione stessa.

Ad ogni modo, giova da subito evidenziare che, proprio al fine di non incorrere in eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità, la Regione ha vietato – per l'istante e per la sig.ra Barbara D'Angelosante – l'attribuzione delle cariche di Presidente con deleghe gestionali o di deleghe di carattere gestionale all'interno del Consiglio dei Delegati. In forza di tale divieto deve, dunque, concludersi che gli incarichi da ultimo conferiti non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 4 e



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

7 del d.lgs. 39/2013.

Tuttavia, per comprendere se - come sostenuto dall'istante - la Regione abbia operato “con eccesso di cautela”, si rileva quanto segue.

Il COTIR – Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.ar.l., è una società consortile a responsabilità limitata costituita tra l'A.R.S.S.A., Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, la Provincia di Chieti, il Comune di Scerni, l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti, l'Università degli Studi de L'Aquila, Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara soc. Cons. a r.l. ed lo stesso Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline – Pescara, come indicato dallo Statuto (art. 1 dello Statuto).

L'ente si occupa di ricerca scientifica e tecnologica di interesse pubblico nel settore dell'irrigazione delle colture e dal registro delle imprese risulta che la quota di maggioranza è detenuta dalla regione Abruzzo 61,9%; deve, dunque, concludersi che si tratta di ente di diritto privato in controllo pubblico.

Presso quest'ultimo ente, l'istante ha svolto le funzioni di Vice Presidente, incarico non meglio disciplinato nello Statuto, che prevede soltanto “*Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima riunione il Presidente e due Vice Presidenti tra i suoi membri e nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio medesimo*” (art. 22).

In base a quanto prospettato sempre dall'interessato, detto incarico non implicava né la rappresentanza dell'ente, né era accompagnata da deleghe gestionali. Tuttavia, non può escludersi che si sia trattato di incarico assimilabile a quello di presidente e di amministratore delegato (cfr. orientamento n. 17 del 27 maggio 2015), in quanto la prerogativa di questa figura è comunque quella di sostituirsi al Presidente.

Riguardo alla posizione della sig.ra Barbara D'Angelosante, si rileva che la stessa è stata nominata con atto del 16 dicembre 2014, membro del collegio dei liquidatori del COTIR e ancora attualmente risulta ricoprire detta carica. In diversi precedenti, l'Autorità ha già evidenziato che il liquidatore, in ragione degli ampi poteri gestori – seppur funzionali allo scioglimento della società - deve essere assimilato all'amministratore delegato ed al Presidente con deleghe gestionali (cfr. Orientamento n. 21 del 28 maggio 2014; Orientamento n. 56 del 11 luglio 2014).

In conclusione, stante la natura giuridica del COTIR quale ente di diritto privato in controllo pubblico, si ritiene che, nel caso di specie, fosse astrattamente applicabile la disciplina di cui all'art. 7; infatti, l'art. 4 riguarda, invece, coloro che abbiano ricoperto i medesimi incarichi, in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.

Quanto alla specifica posizione della sig.ra D'Angelosante avrebbe potuto, altresì, ipotizzarsi una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 39/2013.

Pertanto, può ritenersi che opportunamente la Regione abbia disposto le nomine con le limitazioni più volte ricordate, piuttosto che procedere all'accertamento – mediante verifiche sui rispettivi atti di nomina – dell'effettiva assimilabilità delle funzioni di vice Presidente e di membro del collegio dei liquidatori a quelle di Presidente o di amministratore delegato.

Raffaele Cantone